

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice SALVATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Norme in materia di reati contro i minorenni
e contro l'assistenza familiare

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di rendere più adeguate alla realtà del Paese le norme penali riguardanti i delitti contro i minorenni e contro l'assistenza familiare.

È, infatti, un dato largamente acquisito che il codice Rocco non risponde all'affermazione di una moderna norma penale per tutti quei reati che interessano e coinvolgono la famiglia, la vita dei singoli componenti, i doveri ed i diritti che ne regolano la vita comunitaria.

In oltre sessant'anni di vita dell'attuale codice penale, profondi cambiamenti istituzionali, legislativi, culturali, sociali e politici hanno contribuito a definire una diversa società e, ad un tempo, una nuova famiglia; più precisi ed ampi riconoscimenti di libertà e diritti individuali, parità giuridica tra uomo e donna.

Le pur importanti modifiche introdotte nel codice penale in questi anni non ne hanno interessato il titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) del libro II.

Siamo convinti che questo titolo richieda un ampio studio e profonde modifiche che lo rendano più rispondente alla famiglia di oggi. Numerosi sono gli articoli dichiarati incostituzionali dalla Corte; vivono norme penali in oggettivo contrasto con gli indirizzi affermati dalla legislazione sul divorzio, sul diritto di famiglia, sull'adozione.

Si tratta di ridefinire i reati e le sanzioni penali per i «delitti contro la famiglia» nella società italiana del 2000, rapportando in modo nuovo la qualità e l'efficacia della sanzione penale ai valori ed ai presupposti su cui si fonda la famiglia, che, quale bene inalienabile, occorre proteggere e difendere; questi valori sono oggi profondamente diversi rispetto a quelli in cui si voleva fondata la famiglia quando si varò il codice Rocco.

Riteniamo indispensabile partire da questa premessa perchè siamo consapevoli di una parzialità del disegno di legge rispetto ai molti problemi che restano aperti. Il disegno di legge, tuttavia, vuole essere un contributo a ridefinire norme che si ritengono più urgenti, più mature nell'acquisizione comune, con l'auspicio che ciò possa rappresentare l'avvio di una modifica più ampia e più puntuale di tutte le norme penali che interessano i delitti contro la famiglia e i minorenni.

Le linee su cui si muove il presente disegno di legge sono:

a) maggiore tutela dei minorenni, attraverso:

1) l'introduzione di una aggravante specifica nel codice penale per i reati commessi nei loro confronti;

2) la revisione delle pene per i delitti di loro abbandono o illecito affidamento;

3) l'abrogazione di quelle norme penali che ne limitano l'autonomia nella famiglia, così come di quelle che sanciscono di fatto l'uso di mezzi di correzione;

b) limitazione della condotta costitutiva del reato di mancata assistenza familiare agli obblighi di natura patrimoniale, prevedendo anche una più articolata sanzione penale.

Nel complesso si ristrutturava tutto il capo IV del titolo XI del libro secondo del codice penale, si modificano le norme penali della legge 4 maggio 1983, n. 184, sull'adozione e gli articoli 61, 388 e 649 del codice penale per una più corretta sistematica dei delitti presi in esame.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede una aggiunta all'articolo 61 del codice penale, in particolare una aggravante specifica per i reati commessi contro i minorenni. Si vuole rispondere alla necessità di in-

tervenire, anche penalmente, contro le crescenti criminalità e violenza sui minorenni.

L'articolo 2 modifica l'articolo 388 del codice penale (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), inserendo una attenuante specifica quando la mancata esecuzione riguarda la sentenza di affidamento dei figli in caso di separazione o divorzio ed il fatto è commesso dal genitore del minorenne.

L'articolo 3 modifica sostanzialmente l'articolo 570 del codice penale (Violazione degli obblighi di assistenza familiare). L'attuale formulazione dell'articolo 570 del codice penale sanziona penalmente anche quei comportamenti che ineriscono piuttosto alla norma civile, al costume, a convinzioni etiche, agli orientamenti culturali dei cittadini.

La scelta che qui si indica è di definire condotta costitutiva del reato la violazione degli obblighi di assistenza patrimoniale alla famiglia e di estendere questi obblighi a quanto l'autorità giudiziaria dispone con sentenza di separazione o divorzio. Si mantiene la procedibilità a querela salvo i casi riguardanti i minorenni, si fissa l'alternatività della sanzione penale tra l'arresto e la multa e si prevede il non doversi procedere quando il giudice accerti, entro la sentenza di primo grado, l'adempimento degli obblighi imposti dalla sentenza dell'autorità giudiziaria.

Con l'articolo 4 si modifica l'articolo 572 del codice penale, estendendo la previsione del reato ai casi in cui i maltrattamenti siano compiuti su persone comunque conviventi o sugli ascendenti o discendenti non conviventi.

L'articolo 5 ridefinisce l'articolo 574 del codice penale, inserendo nuovi soggetti quali persone offese dal reato, adeguando, così, la norma alla nuova legislazione sull'adozione e al nuovo diritto di famiglia.

L'articolo 6 del disegno di legge abroga gli articoli 571 e 573 del codice penale. Punire l'abuso dei mezzi di correzione (articolo 571), come oggi avviene, significa legittimare l'uso di mezzi di correzione, in aperto contrasto con le leggi vigenti e con la necessità di affermare nella vita di tutti il valore

di un rapporto educativo e formativo fondato sullo sviluppo del senso critico, sulla sollecitazione e sulla ricerca di interessi, predisposizioni e inclinazioni fondamentali nello sviluppo della personalità. L'abrogazione di questa anacronistica norma permetterebbe, anche, di evidenziare più chiaramente quanti e quali siano i reali maltrattamenti che richiedono il ricorso alla sanzione penale. Con l'abrogazione dell'articolo 573 del codice penale si cancella il reato di sottrazione consensuale di minorenne che abbia compiuto i quattordici anni. L'opportunità di questa scelta legislativa si impone dopo che le nuove leggi sulla famiglia hanno riconosciuto che l'adempimento dei doveri posti in capo ai genitori nei confronti dei figli vanno esplicitati con lo sviluppo di rapporti all'interno della famiglia e al di fuori di questa, tenendo conto dei bisogni e delle inclinazioni espresse anche dai minorenni. Si individua quindi, nell'attuale norma penale, una drastica risposta ad un rapporto un positivo tra minorenni e genitori, che forse non contribuisce a superare le difficoltà esistenti.

L'articolo 7 modifica il terzo comma dell'articolo 649 del codice penale prendendo atto delle difficoltà della giurisprudenza di addivenire a decisioni nella materia dei delitti oggi previsti nel numero 1), secondo comma, dell'articolo 570 - di cui parimenti si propone la modifica - del codice penale («malversa o dilapida i beni del figlio minore...») e per il reato di appropriazione indebita non punibile ai sensi dell'articolo 649 del codice penale. La modifica vuole superare queste difficoltà e limitare le possibili impunità dei reati.

Gli articoli 8, 9 e 10 modificano, aumentandole, le pene previste dagli articoli 71 e 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i reati di illecito affidamento di minorenni compiuti dai genitori, da terzi mediatori e da coloro che accolgono minorenni in illecito affidamento con carattere di definitività.

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge propone la revisione e la ridefinizione di norme che oggi risultano inadeguate o troppo arretrate rispetto alla vita della famiglia e alla necessità di una più rigorosa

azione penale che, senza mortificarne la personalità, adegui la tutela dei minorenni ai nuovi livelli di criminalità e ai reati consumati.

Crediamo che le nostre proposte possano essere un'utile base di lavoro per avviare le indispensabili modifiche legislative.

La complessità dei molti quesiti che oggi la società pone in un mondo in trasformazione, che sta ridefinendo non senza contraddizioni, qual è la realtà della famiglia oggi (quali compiti, quali doveri, quali responsabilità), non può scoraggiarci nel lavoro di revisione delle norme penali esistenti.

La revisione delle norme penali è parte integrante di tutti quegli interventi istituzio-

nali, sociali, culturali, legislativi ed economici che costituiscono l'affermazione di valori nuovi e più alti su cui fondare il futuro di ognuno e di tutti nella società del 2000.

Onorevoli senatori, analoghi disegni di legge sono stati presentati nella X (atto Senato n. 1127) e nella XI (atto Senato n. 168) legislatura da colleghi dell'allora Gruppo PCI alla luce di un dibattito culturale e politico che ha impegnato diversi di noi; ancora oggi riteniamo solide e urgenti le scelte normative presenti in quei testi che riproponiamo auspicandone una rapida discussione e approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il numero 11) del primo comma dell'articolo 61 del codice penale è aggiunto il seguente:

«11-*bis*) l'aver commesso il fatto in danno o nei confronti di minori di quattordici anni».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 388 del codice penale è sostituito dal seguente:

«La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerne l'affidamento di minorenni o di altre persone incapaci, ovvero prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito; nella prima ipotesi la pena è diminuita se il fatto è commesso dal genitore del minorenne».

Art. 3.

1. L'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 570. - (*Violazione degli obblighi familiari di assistenza economica*). - Chiunque fa mancare l'assistenza economica ai discendenti minorenni o inabili a lavoro, agli ascendenti o al coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a tre milioni.

La stessa pena si applica a chi non adempie all'obbligo di somministrare l'assegno stabilito dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 155 e 433 del codice civile e degli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio quando il reato è commesso nei confronti di discendenti minorenni.

Nei casi previsti dal secondo comma il giudice dichiara di non doversi procedere quando accerta, prima della pronuncia della sentenza di primo grado, l'adempimento degli obblighi imposti».

Art. 4.

1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 572. - (*Maltrattamenti verso i congiunti o i minorenni*). - Chiunque maltratta una persona della famiglia ovvero una persona convivente, o un ascendente, o un discendente, ovvero un minore dei quattordici anni, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni».

Art. 5.

1. L'articolo 574 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 574. - (*Sottrazione di minorenni o di persone incapaci*). - Chiunque sottrae un minore dei quattordici anni, o altra persona incapace, a chi eserciti anche temporaneamente la potestà parentale, o ne abbia l'affidamento a norma degli articoli 4 e 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela dell'esercente la potestà dei genitori, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni».

Art. 6.

1. Gli articoli 571 e 573 del codice penale sono abrogati.

Art. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 649 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti commessi dai genitori nell'amministrazione dei beni dei discendenti minorenni, ai delitti previsti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alla persona».

Art. 8.

1. L'articolo 71 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - 1. Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitività un minore, ovvero lo avvia all'estero perchè sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire una somma di denaro o altra utilità, la pena è la reclusione da tre a dieci anni.

3. Se il fatto è commesso dal genitore, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà.

4. Se il fatto è commesso dal genitore, la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore, consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato, consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

5. Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio,

da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è raddoppiata.

6. La pena stabilita nel comma 1 si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minorenni in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare».

Art. 9.

1. L'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - 1. Chiunque, per procurarsi denaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minorenne perchè sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena stabilita nel comma 1 si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minorenni in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis. - 1. Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di minorenni di cui agli articoli 71 e 72 è punito con la reclusione da uno a cinque anni».